

ISTRUZIONI DI VOTO

Disciplina integrativa ed esplicativa dei procedimenti elettorali in applicazione del secondo comma dell'articolo 10 del Regolamento elettorale ENPAPI approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed emanato con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 marzo 2013

(Allegato al Provvedimento del Presidente n. 2/24/PRES-E del 23/02/2024)

Introduzione

In data **14 febbraio 2024** sono state indette le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di ENPAPI per il quadriennio 2024-2028, che avranno luogo in prima tornata **dal 19 al 21 marzo 2024, dalle ore 10,00 del 19 marzo alle ore 16,00 del 21 marzo 2024.**

La procedura elettorale è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale (in seguito anche Reg. El.), che prevedono lo svolgimento di due sessioni elettorali, denominate sessione primaria e sessione secondaria: nella sessione primaria vengono eletti i Delegati elettori, che costituiscono l'Assemblea dei delegati; nella sessione elettorale secondaria, l'Assemblea dei Delegati elegge i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di amministrazione.

I procedimenti elettorali, come disciplinati da Statuto e Reg. El., sono attuati mediante le presenti istruzioni integrative ed esplicative adottate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento .

Premessa

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 Reg. El. il Presidente dell'Ente adotta le istruzioni integrative ed esplicative per l'attuazione delle procedure disciplinate dal Regolamento.

Tali istruzioni integrano, chiarendole, le disposizioni presenti nel Regolamento elettorale.

In tale attività, si perfeziona il dettato regolamentare relativamente a quelle parti che è necessario completare al fine di ottenere un sistema di regole compiuto, chiaro, logico ed efficiente.

Le iniziative integrative scaturiscono dall'esperienza delle prassi adottate nelle tornate elettorali svoltesi precedentemente, nonché dagli esiti giurisprudenziali conseguenti ai ricorsi e ai contenziosi aventi ad oggetto l'applicazione del Regolamento.

Allo stesso modo, le presenti istruzioni esplicano il senso di alcune regole descritte dal testo regolamentare al fine di consentire ai titolari del diritto attivo e passivo di voto di agire con sicurezza nell'esercizio delle proprie facoltà.

Il presente testo è posto a servizio degli aspiranti candidati, dei candidati ammessi alla competizione elettorale, della struttura amministrativa dell'Ente, della Commissione elettorale, del Notaio che soprassiede le operazioni di voto, nonché del Presidente dell'Ente, e delle persone da lui delegate o nominate, anche ai fini delle funzioni decisorie in tema di ricorsi amministrativi espressamente regolamentati.

Al fine di agevolare la lettura, queste Istruzioni sono strutturate per schede tematiche.

L'Elettorato attivo

Per attribuire il Collegio di appartenenza di ciascun elettore fanno fede i dati comunicati ad ENPAPI dall'OPI dell'elettore.

Anche in caso di mancata o tardiva comunicazione da parte dell'OPI, all'elettore sarà consentito l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo presso il Collegio provinciale di effettiva appartenenza, risultante dalle dichiarazioni rilasciate all'ENPAPI in sede di iscrizione o in successive comunicazioni di aggiornamento anagrafico.

L'Elettorato passivo

Tanto nelle elezioni primarie, quanto nelle secondarie hanno il diritto di elettorato passivo quanti presentano, oltre ai requisiti generali per il diritto di elettorato attivo, anche i requisiti specifici di anzianità, eleggibilità e professionalità specifica stabiliti dall'art. 3 comma 2, e 4, comma 1 del Reg. El.

Gli iscritti alla Gestione Principale per calcolare il requisito di anzianità d'iscrizione "da almeno due anni" non possono cumulare precedenti periodi di contribuzione oltre all'attuale al fine di maturare il requisito.

Gli iscritti alla Gestione separata dispongono del requisito di anzianità quando abbiano presentato almeno una dichiarazione contributiva nei 24 mesi antecedenti l'indizione delle elezioni.

Ai fini della dimostrazione del requisito di anzianità, al candidato pensionato sono richiesti i medesimi requisiti previsti per le altre tipologie di candidati, e segnatamente l'attualità e continuità, almeno biennale, dell'iscrizione.

Attestazione dei requisiti

L'art. 17 comma 2 Reg. El. consente di comprovare i requisiti di eleggibilità mediante autocertificazione anche in relazione al requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) Reg. El.

Pertanto, è consentito in fase di candidatura il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con la specificazione del certificato, atto o documento che è stato sostituito con la propria dichiarazione, e alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con l'indicazione espressa delle persone o degli uffici che detengono le informazioni oggetto di dichiarazione.

I predetti certificati, atti, documenti e informazioni dovranno essere successivamente forniti dal candidato nella fase delle verifiche, almeno a campione, cui è tenuta Enpapi.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere fornita dal Candidato via PEC entro due giorni dalla richiesta della Commissione elettorale.

Rappresentanza degli Assistenti sanitari

Per assicurare l'opportuna rappresentanza degli Assistenti sanitari, il cui Albo, a seguito del riordino della Legge 11 gennaio 2018 n. 3, è stato istituito presso la Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (F.N.C.P.T.S.R.M.), si consente loro di partecipare all'assemblea elettiva del Consiglio di Indirizzo Generale, conformemente al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 103/1996, pur essendo il loro numero inferiore alle mille unità in ambito nazionale.

Per rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari che individuano due sessioni di votazioni, primaria e secondaria, è pertanto assegnato agli Assistenti sanitari un seggio nell'Assemblea dei Delegati.

Qualora un elettore appartenga sia alla categoria infermieristica che alla categoria degli Assistenti sanitari, ha diritto di votare nella sessione primaria sia nel Collegio provinciale dell'OPI di appartenenza, sia nel Collegio nazionale degli Assistenti sanitari; mentre può essere votato solo nella categoria per cui ha optato.

L'ineleggibilità e la decadenza

Secondo la posizione già espressa dall'ENPAPI nei contenziosi seguiti alla precedente tornata elettorale, si ribadisce che rientra nel dettato della lettera b) del secondo comma dell'art. 4 del Reg.El. anche il Commissariamento degli Ordini professionali e quello delle Casse previdenziali privatizzate ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 509/1994, incluso ENPAPI.

I quattro anni di ineleggibilità decorrono dalla data di effettiva cessazione della condizione impeditiva posta dall'art. 4, comma 1, lett. b) del Reg. El..

Le funzioni e i compiti che hanno determinato l'ineleggibilità, anche dopo il decorso del periodo di quattro anni, non possono comunque integrare il requisito di professionalità

specifica ai sensi dell'art. 3, comma 2[^], Reg. El.

Il requisito può essere recuperato esclusivamente mediante funzioni e compiti svolti in periodo successivo a quello di ineleggibilità.

Poiché, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Reg. El., costituisce causa di ineleggibilità essere componenti degli Organi di governo e controllo degli organismi di rappresentanza istituzionale della categoria professionale, ai fini della candidatura la cessazione di questi incarichi deve risultare già pienamente effettiva alla data di indizione delle elezioni.

La regolarità contributiva

La disposizione della lettera f) del primo comma dell'articolo 4, Reg. El. non consente la candidatura, tanto nel caso di irregolarità formale, in relazione ai "contributi obbligatori dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate", quanto nel caso di irregolarità sostanziale per "non aver provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva, incluso il versamento di sanzioni e interessi".

La regolarità contributiva sostanziale sussiste con la corretta rappresentazione dichiarativa reddituale del contribuente per quanto attenga sia al rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi, sia alle dichiarazioni fiscali dalle quali scaturiscono i dati imponibili previdenziali.

Pertanto non sarà consentita la candidatura a quanti risultino privi della regolarità contributiva sostanziale anche se gli stessi, in ragione di proprie erronee dichiarazioni unilaterali, possano eventualmente attestare la mera regolarità formale.

Secondo la posizione già espressa dall'ENPAPI nei contenziosi seguiti alla precedente tornata elettorale, si chiarisce che la regolarizzazione è integrata anche dal rigoroso rispetto di piani di rientro e rateizzazioni integranti tutte le componenti, comprese sanzioni e interessi, purché il candidato non versi in alcuna condizione che possa determinare la decadenza dal beneficio accordato, anche se non ancora formalmente contestata.

La regolarità è temporalmente riferita all'ultima scadenza antecedente il giorno dell'indizione delle elezioni e deve essere conservata, senza soluzione di continuità, durante tutto il periodo in cui si svolge la sessione elettorale, fino al giorno di eventuale accettazione dell'incarico di cui all'articolo 23 Reg. El.

Una eventuale irregolarità contributiva accertata durante la sessione elettorale farà decadere il candidato anche in caso di sua elezione.

La regolarizzazione si ritiene sussistere anche nel caso in cui la relativa istanza sia stata presentata in data antecedente l'indizione delle elezioni e sia ammissibile.

Pertanto, un'eventuale reiezione dell'istanza durante la sessione elettorale farà decadere il candidato anche in caso di sua elezione.

La Convocazione elettorale

L'avviso di convocazione per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati è trasmesso mediante e-mail PEC, strumento idoneo a comprovarne la ricezione.

Ciascun elettore ne dispone perché costituisce il domicilio digitale del professionista iscritto all'Ordine ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Qualora, in violazione della normativa indicata, l'elettore non disponga di una casella e-mail PEC, potrà trovare la convocazione già depositata presso il Cassetto previdenziale ENPAPI e pubblicata nell'apposita sezione "Elezioni" del sito web dell'Ente e, comunque, potrà farne richiesta alla Commissione elettorale.

Organizzazione dei seggi

Onde assicurare l'effettiva identificazione dei votanti e diminuire il rischio di interventi esterni che possano alterare il risultato elettorale, le credenziali necessarie per la votazione non saranno trasmesse unitamente alla comunicazione della convocazione, nella quale saranno invece indicate le modalità per effettuare il riconoscimento, tramite SPID, e la

piattaforma informatica, accessibile da qualunque dispositivo connesso alla rete, a cui collegarsi per esprimere il voto.

Poiché l'art. 19 del Reg. El. considera "indifferentemente" la postazione del votante e la sede del Collegio provinciale è comunque lasciata alla discrezione di ogni Ordine territoriale la facoltà e l'onere di organizzare un servizio agli iscritti in occasione delle giornate di voto.

L'elettore potrà esprimere una sola preferenza indipendentemente dal numero di Delegati che il Collegio provinciale può esprimere.

Liste e numero di candidati nella sessione secondaria

Poiché l'art. 6 del Reg.El. consente espressamente il subentro di sostituti, ma non ne precisa il numero, nel modulo predisposto per la presentazione delle liste vengono inseriti spazi per i candidati sostituti, pari al numero di candidati titolari.

In ogni caso, il numero dei candidati sostituti deve essere adeguato alle finalità per le quali ne è prevista l'indicazione.

Ricorsi e reclami

Il reclamo avverso le operazioni elettorali di cui all'articolo 25 del Reg. El. al pari del ricorso avverso i risultati e le operazioni elettorali di cui all'articolo 34 del Reg. El. possono essere inviati via PEC all'indirizzo elezioni2024@pec.enpapi.it

Principio di interpretazione

Ogni diversa indicazione o interpretazione prodotta dall'Ente in tornate elettorali precedenti, non espressamente qui riportate, deve considerarsi limitata a tali sessioni elettorali e non vincola in alcun modo le valutazioni della Commissione elettorale.

Per quanto non espressamente indicato in queste istruzioni, le decisioni sono rimesse alla Commissione elettorale.

Canali di contatto

La candidatura all'elezione dell'Assemblea dei Delegati dovrà essere depositata presso gli Uffici dell'Ente o trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo elezioni2024@pec.enpapi.it utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata alle elezioni sul sito www.enpapi.it, a pena di irricevibilità, entro il 9 marzo 2024, decimo giorno antecedente la data fissata per la votazione.

Termini per la presentazione delle candidature – sessione primaria

Ai fini del deposito della candidatura presso gli Uffici ENPAPI, il candidato deve tener conto che l'apertura al pubblico dell'Ufficio protocollo rispetta i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.30 e, in via straordinaria, sabato 9 marzo 2024 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Oltre questo orario e fino alla conclusione della giornata di scadenza sarà comunque possibile la trasmissione a mezzo PEC.

Il Presidente
Luigi Baldini